

TERRA D'ORTO ONLUS



****VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26 FEBBRAIO 2026****

Il giorno 27 febbraio 2026 alle ore 21.00, si è riunita presso i locali siti in Rocca di Papa (RM), a seguito di convocazione del Presidente, l'Assemblea straordinaria dei soci della "TERRA D'ORTO ONLUS". L'Assemblea è in seconda convocazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea il signor Claudio Pellegrini e verbalizza il signor Piera Granati, in qualità di Segretario.

Il Presidente constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con il seguente ordine del giorno:

1. Aggiornamento statuto
2. Elezione dell'Organo di Controllo
3. Varie ed eventuali

All'orario stabilito nell'avviso di convocazione il Presidente rileva che il numero dei soci presenti raggiunge quello richiesto dallo Statuto per la validità delle assemblee straordinarie in seconda convocazione.

Dichiara pertanto che l'assemblea è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto dall'ordine del giorno. La prima convocazione non ha invece raggiunto il numero legale.

Il Presidente prende nuovamente la parola e comincia ringraziando i presenti per la loro disponibilità a intervenire in Assemblea ed espone ai presenti le motivazioni che l'hanno portata a convocare l'Assemblea per sottoporre al vaglio dei soci un nuovo Statuto da adottare con la massima urgenza. Il Presidente dichiara quanto segue:

"L'associazione deve procedere con l'aggiornamento dello statuto in quanto le modifiche sono state richieste dall'ufficio RUNTS per adeguare lo statuto al Codice del Terzo Settore a seguito della definitiva attuazione del decreto 117/17 a partire dal 01 gennaio 2026"

Il Segretario su indicazione del Presidente provvede alla lettura del testo dello Statuto sottoposto al vaglio assembleare, evidenziando i passaggi modificati. Viene fatto presente che le modifiche non cambiano la natura o gli scopi dell'Associazione.

Dopo la lettura del testo nessuno ha nulla da aggiungere, obiettare e/o eccepire. Si procede pertanto alla votazione. Alla domanda "Viete favorevoli alla sostituzione dell'attuale Statuto con la nuova versione presentata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo? Chi è d'accordo alzi la mano" I presenti hanno espresso parere favorevole all'unanimità.

Lo Statuto, così come approvato dalla presente Assemblea, è allegato al presente verbale, di cui è parte integrante, con la dicitura "Allegato A". Il Presidente viene incaricato di gestire la registrazione del presente atto e dell'allegato (esenti ai sensi del decreto 117/17 art. 82) e tutte le pratiche amministrative correlate.

Procedendo con quanto previsto dall'ordine del giorno, il Presidente fa presente che, in funzione del mantenimento dell'iscrizione al Registro del Terzo Settore e dell'adeguamento alle esigenze normative dello stesso, è necessario procedere con l'elezione dell'Organo di Controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del CTS. L'elezione era stata ampiamente anticipata agli associati ed era stata comunicata anche all'esterno del circuito associativo, essendo i componenti eleggibili anche al di fuori dei membri dell'Associazione.

Il Presidente comunica che è stata presentata una sola candidatura alla carica da parte dell'avvocato Davide Frattasi (Tessera n. 42 del 2007 - Ordine degli Avvocati di Velletri, Roma) e pertanto, dopo la costituzione di una commissione di verifica elettorale, invita i presenti a votare per l'elezione della carica.

Dopo la votazione e lo spoglio risulta eletto Davide Frattasi che prende immediatamente possesso delle sue funzioni.

Nessun altro avendo preso la parola sul punto 2) posto all'ordine del giorno, la riunione è sciolta alle ore 23,30 previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Rocca di Papa, 27 febbraio 2026

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario

Il Presidente

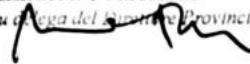


AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE	
REG. AEST	N. 140 SERIE 3
ESATTI EURO	ESENTE EX D. LGS. 117/2017

IL FUNZIONARIO (*)

Azzurra Franchin

(*) Firma su delega del Sindaco Provinciale



20 MAR. 2025

140

3

TERRA D'ORTO ETS

STATUTO

IL FUNZIONARIO

Azzurra Franchin

(Firma su delega del Direttore Provinciale)



Premessa

L'Associazione si ispira alla visione di don Luigi Guanella, che riconosceva nel cuore umano una "Terra d'orto e da giardino" capace di generare frutti abbondanti se coltivata con dedizione. Intendiamo la cura e l'educazione come autentiche "opere di cuore", agendo per trasformare il terreno della fragilità in un luogo di fioritura e dignità integrale. La nostra missione è dissodare le barriere dell'emarginazione per restituire speranza e autonomia a chi è svantaggiato, rendendo ogni esistenza un giardino fecondo di solidarietà e bellezza.

Titolo I - Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Terra d'Orto ETS", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. A seguito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la denominazione dell'associazione dovrà obbligatoriamente includere l'indicazione di 'Ente del Terzo Settore' o l'acronimo 'ETS'. Fino al completamento dell'iscrizione al RUNTS, l'associazione non potrà fare uso della suddetta qualifica né degli acronimi ad essa riferibili negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rocca di Papa (RM).
4. Essa opera in ambito nazionale e internazionale.
5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
6. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopi

1. L'Associazione è apolitica, apolitica e aconfessionale.
2. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
3. Essa opera nei seguenti settori:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera a);

- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera c);
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera d);
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera i);
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera l);
- f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106 (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera l);
- g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera q);
- h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera r);
- i) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera s);
- j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera u);
- k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera w);
- l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera z).

4. L'Associazione, in particolare, intende arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, ispirandosi alla pedagogia di don Luigi Guanella. L'azione associativa mira a migliorare la qualità della vita di chi vive il disagio sociale, economico e psichico, promuovendo la cultura della solidarietà e della pace. L'Associazione agisce pertanto per il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici

- a) promozione della dignità e riabilitazione integrale: agire per il pieno riconoscimento della dignità umana

attraverso il recupero psico-fisico e sociale di persone con disabilità o disagio psichico. L'obiettivo non è la mera assistenza, ma la creazione di percorsi di autonomia che garantiscano il diritto fondamentale alla socializzazione e a una vita piena e integrata;

- b) accoglienza generativa di minori e giovani: farsi carico del futuro di minori in difficoltà e giovani provenienti da contesti di marginalità, inclusi i minori stranieri non accompagnati. Lo scopo è offrire non solo protezione, ma un sostegno psicosociale ed educativo capace di trasformare il trauma dell'istituzionalizzazione in un'opportunità di rinascita e cittadinanza attiva;
- c) armonia tra persona, natura e ambiente, in particolare tramite le pratiche di agricoltura sociale: promuovere l'ambiente agricolo e il rapporto con il mondo animale (ortoterapia e pet-therapy) come linguaggi pedagogici primari. L'Associazione vede nel contatto con la terra uno strumento di riabilitazione d'eccellenza, capace di ristabilire l'equilibrio interiore e il senso di cura verso il creato;
- d) sport e pratica motoria come elevazione del potenziale: incentivare la pratica motoria per le persone con disabilità non solo per la salute fisica, ma come rito di inclusione e superamento del limite. L'attività fisica è intesa come mezzo per esaltare il talento individuale e abbattere le barriere del pregiudizio sociale;
- e) architetture di solidarietà e accoglienza: progettare e gestire case famiglia, strutture residenziali e centri sanitari che non siano luoghi di degenza, ma veri "focolari" di inserimento sociale. L'obiettivo è costruire una società che sappia ospitare la fragilità, garantendo il rispetto dell'identità culturale e religiosa di ogni individuo;
- f) trasmissione del sapere e cultura del dono: elevare il profilo etico e professionale degli operatori e dei volontari, affinché l'azione sociale sia sorretta da una solida preparazione e da un'autentica motivazione ideale. L'Associazione si impegna a generare una nuova cultura della solidarietà che educi la collettività alla valorizzazione delle diversità;
- g) tutela dei fragili: porsi come custode dei diritti dei disabili, utilizzando la ricerca scientifica e l'azione legale per rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno esercizio della cittadinanza. Lo scopo è trasformare le evidenze degli studi in politiche sociali avanzate e in tutele concrete per gli ultimi;
- h) inserimento e reinserimento lavorativo e sociale: essere strumento e ponte per l'inserimento e il reinserimento sociale e lavorativo di persone appartenenti a categorie fragili, svantaggiate e/o emarginate, attraverso l'attivazione di strumenti e percorsi di qualificazione e riqualificazione, o di acquisizione di competenze di base.

Art.3 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) percorsi di autonomia e socializzazione: iniziative culturali, ricreative e terapeutiche volte a favorire l'integrazione sociale e lavorativa di persone in condizione di fragilità e/o disagio;
- b) sostegno educativo e residenziale: gestione di comunità e centri di accoglienza per minori in difficoltà, giovani provenienti da contesti istituzionali e minori stranieri non accompagnati;
- c) presidi di riabilitazione integrale e socio-sanitaria: creazione di servizi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero psico-fisico e alla cura del disagio psichico;
- d) gestione di dimore di cura e comunità: conduzione di strutture sanitarie, assistenziali e case famiglia mirate all'effettivo inserimento nella società civile delle persone fragili;
- e) laboratori di agricoltura sociale: sviluppo di ortoterapia, pet-therapy, fattorie didattiche e agri-asili come

strumenti pedagogici e riabilitativi d'eccellenza;

- f) progettazione, attivazione e gestione, anche tramite terzi, di percorsi finalizzati all'inserimento e al reinserimento sociale e lavorativo e all'integrazione sociale in genere;
 - g) pratica motoria di base e inclusiva: gestione di corsi, centri di avviamento e organizzazione di manifestazioni e attività motorie dedicate in modo particolare, ma non esclusivo, ai disabili;
 - h) formazione e specializzazione: corsi di aggiornamento e perfezionamento per operatori e volontari del settore;
 - i) cooperazione e solidarietà globale: programmi di scambio culturale, aiuti umanitari internazionali e progetti di salvaguardia della pace;
 - j) divulgazione, ricerca e tutela: coordinamento di studi scientifici, pubblicazione di ricerche e promozione, anche in sede legale, della difesa dei diritti dei disabili;
 - k) alleanze di Salute e reti territoriali: collaborazione con aziende sanitarie, università ed enti pubblici e privati per integrare e potenziare i servizi a favore delle persone fragili e massimizzare l'impatto delle azioni e garantire un supporto solido e continuativo;
 - l) organizzare laboratori e spazi espositivi: promuovere l'attività e gli scopi associativi e dare voce all'espressione di culture e storie, collettive e personali, differenti;
 - m) campagne di sensibilizzazione: informare il pubblico sugli obiettivi dell'organizzazione e raccogliere fondi per finanziare i progetti di assistenza e supporto;
 - n) progetti educativi nelle scuole e nelle comunità: condurre workshop e presentazioni per sensibilizzare studenti e cittadini sui temi dell'azione associativa;
 - o) attività editoriali, anche in forma digitale: sviluppare e creare progetti editoriali e multimediali come blog, siti web, applicazioni e contenuti audio/video per diffondere informazioni, testimonianze e garantire risorse utili a chi è in difficoltà;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso (D. M. 107/2021). L'organo deputato all'individuazione delle suddette attività secondarie e strumentali è il Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati che abbiano raggiunto la maggiore età possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati da un soggetto appositamente delegato dall'ente.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo, o un suo componente a tale funzione appositamente delegato, delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore, o l'esercente la potestà genitoriale, che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.15, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e/o rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro il 31 dicembre di ogni anno per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari, associati o no, che svolgono attività in modo non occasionale.

Handwritten signature and initials on the right margin.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare tutti i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV - Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) l'organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è organizzata secondo criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può sommare una sola delega oltre al proprio voto.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o, in alternativa email, o altro strumento elettronico equivalente, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) attribuire all'organo di controllo le funzioni di organo di revisione al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione di mozioni di sfiducia e/o revoca del mandato nei confronti di membri degli organi elettivi è necessaria una maggioranza qualificata dei $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei presenti.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- 2) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- 3) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, o l'esercente la potestà genitoriale, in rappresentanza dell'associato minorenne, esercita il diritto di voto.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 15 (quindici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Il numero dei consiglieri deve essere in ogni caso dispari.
2. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
3. Non può essere eletto Consigliere e, se nominato, decade dalla carica, chi sia interdetto, inabilitato, fallito, o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 2 (due) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad individui, o enti il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dall'Assemblea degli Associati.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, se necessario, provvedimenti urgenti, da sottoporre entro 15 (quindici) giorni alla ratifica del Consiglio;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
 - e) soprintendere alla gestione contabile ordinaria e straordinaria dell'Associazione (tesoreria).
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
7. Il Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo potrà dotarsi di un fondo per la copertura delle spese di rappresentanza necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.3, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma si procede a sostituzione tramite elezione suppletiva da effettuarsi durante la prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri prima che sia possibile procedere all'elezione suppletiva, o alla ratifica assembleare, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 1 (uno) a 3 (tre) componenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
3. Delle proprie deliberazioni l'organo di controllo deve lasciare traccia scritta, trascrivendole nell'apposito libro delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'organo di controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede a una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.22 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo esercitare la revisione legale dei conti, purché chi esercita la funzione sia regolarmente iscritto al registro dei revisori legali dei conti. Qualora i membri in essere non siano iscritti al suddetto registro si considerano decaduti e si procede all'elezione di nuovi membri aventi i requisiti richiesti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.23 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V - I libri sociali

Art.24 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia nominato.
3. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.25 - Patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondazione, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.26 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) proventi da attività commerciali ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 del Codice del Terzo settore;
 - i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.27 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
5. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione.
6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

TITOLO VII - Titolo onorifici

Art.28 - Sostenitori

1. A coloro i quali aderiscono idealmente agli scopi dell'Associazione, tramite il supporto anche morale alle sue iniziative, o eventualmente tramite la donazione liberale all'Associazione di denaro e/o di beni e servizi, potrà essere assegnato il titolo di Sostenitori.
2. Il Consiglio Direttivo decide in merito all'attribuzione e alla revoca del titolo di Sostenitore, stabilendo altresì quali siano i requisiti minimi per l'ottenimento di tale titolo.
3. Il titolo di Sostenitore è puramente onorifico e non obbliga in alcun modo chi se ne fregia nei confronti dell'Associazione.

TITOLO VIII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del

Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo IX - Disposizioni finali

Art.30 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Rocca di Papa, 27 febbraio 2026

Tommaso Zocca
Adm. Rovere
di Papa

Pellegrino
deleghi
Rocco

